



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005


Asse 2

“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”

***BANDO PUBBLICO PROVINCIALE
Annualità di programmazione 2010***

per l’accesso a:

***Misura 214 “Pagamenti agroambientali”
Azioni 1-2-3-4-5-6-8-9-10***



**PROVINCIA
DI RIMINI**

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Misura 214 “Pagamenti agroambientali”

1. Obiettivi

Con il presente bando si intende dare attuazione alla Misura 214, “Pagamenti agroambientali” Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nonché a quanto previsto da:

- Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Rimini (di seguito chiamato PRIP),
- Programma Operativo dell’Asse 2 approvato dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. 1393/2010)
- Programma Operativo della Misura 214 (D.G.R. 1393/2010)

2. Obiettivi specifici

Secondo quanto stabilito dal PSR la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l’obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

La Misura 214 prevede le seguenti Azioni a gestione provinciale:

- Azione 1 - “Produzione integrata”
- Azione 2 - “Produzione biologica”
- Azione 3 - “Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque”
- Azione 4 - “Incremento della sostanza organica”
- Azione 5 - “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono”
- Azione 6 - “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione”
- Azione 8 - “Regime sodivo e praticoltura estensiva”
- Azione 9 - “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”
- Azione 10 - “Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali”

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” (D.G.R. 1393/2010).

3. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del Reg. (CE) 1698/2005.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell’Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l’obbligo in

base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

4. Condizioni di ammissibilità

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, per l'intero "periodo di impegno", possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

I requisiti soggettivi definiti al *paragrafo 3 "Beneficiari"* dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento:

- per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno);
- per le UBA:
 - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
 - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l'Azione 5 si farà riferimento alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

4.1 Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

5. Aree di applicazione/Localizzazione

La Misura si applica nel territorio provinciale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina", come individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P., nel Programma Operativo dell'Asse 2 e nelle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative".

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si fa riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P. ed al Programma Operativo dell'Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

5.1 Cartografia di riferimento

Ai fini dell'utilizzo per la gestione come aree preferenziali delle zone individuate dal PSR e dal PRIP si fa riferimento all'allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 1393 del 20 settembre 2010, in particolare al capitolo *Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.*

Per le domande di aiuto relative al presente bando, si fa riferimento alla situazione delle delimitazioni cartografiche aggiornata alla data del 08/02/2010.

Per il presente bando, per quanto riguarda la zonizzazione dei territori dei comuni dell'Alta Valmarecchia di cui alla Legge 117/09 e L.R. 17/2009, si fa riferimento alle delimitazioni attualmente disponibili e approvate dalle competenti sedi.

Negli elenchi seguenti si specifica a quali elaborati cartografici si dovrà far riferimento per l'attribuzione della priorità o della preferenzialità alle superfici oggetto di impegno:

5.2 Cartografia di competenza regionale

- **Zone svantaggiate montane** (art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975.
- **Aree agricole e forestali della rete NATURA 2000**: nella provincia di Rimini sono presenti le seguenti zone S.I.C., "Onferno", "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia", "Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Urigno" e zone S.I.C. – Z.P.S. "Rupi e Gessi della Valmarecchia", "Fiume Marecchia e Ponte Messa" e "Versanti Occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio".
- **Aree naturali protette** (parchi, riserve ed altre aree protette): nella provincia di Rimini, rientrano in questa tipologia la "Riserva Naturale Orientata di Onferno" e il "Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello" la cui cartografia è stata recepita dal Servizio Parchi della Regione;
- **Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa**, Allegato n. 1 al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Del. Cons. n. 99/2007 e approvato dalla Commissione europea il 12/09/07;
- **Aree Vulnerabili Dir. 91/676/CEE**: si considerano tali quelle contrassegnate come zone "Zone di divieto" e "Zone vulnerabili ai nitrati (fino 170 kg/ha di N)" nella carta provinciale dello spandimento degli effluenti zootecnici e per l'utilizzo dei fanghi di depurazione sul suolo agricolo approvata con delib. C.P. n. 7 del 10/03/2009);
- **Comuni a basso carico di azoto zootecnico**: cartografia che fa riferimento alla Determinazione della D.G. Ambiente n. 2184/2008 e basata su comuni interamente delimitati. Per i comuni dell'Alta Valmarecchia di cui alla Legge 117/09 e L.R. 17/2009, non è stato ancora predisposto un atto regionale per la classificazione dei rispettivi territori.

In base ad una stima presuntiva elaborata dal competente Servizio Regionale “Sviluppo del Sistema Agroalimentare”, tali comuni risultano avere tutti un Carico di Azoto zootecnico inferiore alla soglia di 127 kg/ha SAU. Pertanto, per il presente bando, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello sono classificati a basso carico di azoto zootecnico.

5.3 Cartografia di competenza provinciale

Per quanto concerne la cartografia derivata dal P.T.P.R. sono state individuate le seguenti delimitazioni:

Cartografia derivata dal P.T.C.P. adottato:

- **Facce altimetriche:** riguardante le unità di paesaggio (articoli 1.2, 1.3 e 1.4 del P.T.C.P.). Ai fini dell’applicazione del PSR l’Unità di paesaggio della conurbazione costiera è stata unita all’Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva in un’unica delimitazione “Pianura” distinta dall’Unità di paesaggio della collina. I Comuni interessati dalla Legge 117/2009 e L.R. n. 17/2009, ai fini dell’attuazione delle Misure dell’Asse 2, sono assimilati ai territori delle zone omogenee di “collina” previste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna, in coerenza a quanto stabilito nel P.S.R. versione 5 notificato alla Commissione Europea in data 8 luglio 2010.
- **Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale** (art.19 del P.T.P.R.) corrispondenti a Art. 5.3 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Zone di tutela naturalistica** (art. 25 del P.T.P.R.): corrispondenti all’Art. 5.2 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005:** corrispondenti all’ Art. 1.5 delle Nta del P.T.C.P. - Tav A di piano;
- **Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano** (art.42 Titolo III PTA): corrispondente all’Art. 3.7 delle Nta del P.T.C.P. - Tav SA 6 del quadro conoscitivo del P.T.C.P.. Viene considerata una fascia di rispetto avente un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- **Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura** (delimitate, ai sensi dell’art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP): corrispondenti agli Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 delle Nta del P.T.C.P. - Tavola D di piano. Tali ambiti sostituiscono, e ricomprendono, a tutti gli effetti, le **Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei** (art.28 del P.T.P.R.);
- **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua** (artt.17 e 34 del P.T.P.R.): corrispondenti all’Art. 5.4 delle nta del P.T.C.P. vigente - Tav. B di piano;

Come disposto con atto dirigenziale n. 43 del 05/03/08 sono state individuate:

- **Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica:** sono compresi i canali del sistema provinciale dei canali di bonifica, escludendo i tratti dei canali rivestiti o tombinati e quelli situati in ambito urbano; la delimitazione fa riferimento alla fascia di 20 metri ad ogni lato della mezzera del canale;

Per quanto concerne le **Zone faunistiche** di cui alla Legge 152/92, così come recepita dalla L.R. 8/94, sono individuate:

- Oasi di Protezione “Fiume Conca”, istituita il 05/10/91 con Deliberazione n. 89 del Comitato Circ. di Rimini e rinnovo con Delibera C.P. n. 101 del 17/12/1998;

- Oasi di Protezione “Torriana – Montebello”, istituita il 14/12/93 con Deliberazione n. 1007 dell’Uff. di Presidenza e rinnovo con Delibera C.P. n. 16 del 15/04/1999;
- Azienda Faunistico Venatoria “La lepre”, istituita il 29/06/09 con Deliberazione dirigenziale n. 107.

5.4 Strumenti tecnici e gestione dei dati

La cartografia di supporto all’applicazione dell’Asse 2 disponibile e approvata è caricata da AGREA nel sistema informativo territoriale per la gestione della cartografia tematica (SITI).

Il sistema SITI si interfaccia con l’Anagrafe delle aziende agricole: i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e sono a disposizione dei CAA.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Nei casi in cui gli interessati avessero la necessità di verificare l’esatta individuazione dei terreni e l’eventuale appartenenza ad aree preferenziali potranno avvalersi, ai fini della compilazione della domanda, del supporto dei competenti Uffici di questa Amministrazione:

Servizio Agricoltura e Tutela faunistica, Via D. Campana 64, Rimini.

In caso di contestata attribuzione di una superficie catastale all’ambito territoriale di interesse (zone vulnerabili, SIC/ZPS, Aree Preferenziali) si farà comunque riferimento alla cartografia ufficiale adottata dalle competenti Amministrazioni e approvata alla data di riferimento.

6. Dotazione finanziaria

Tenendo conto delle risorse assegnate dal P.R.I.P. alla Misura 214 ed in considerazione dell’entità delle risorse già impegnate, per il presente bando provinciale decorrente dall’annualità 2011 è utilizzata la totalità delle risorse libere risultanti pari a **Euro 4.018.463,00**, ripartite nelle annualità finanziarie 2011, 2012 e 2013 di competenza del PSR 2007/2013 (Del. G.R. n. 1477/2010).

Le risorse di competenza dell’annualità 2011, e pertanto destinate alla prima annualità del presente Bando per la Misura 214, sono le seguenti:

	ESERCIZIO 2011
Disponibilità finanziaria (Euro)	1.339.488,00

Gli oneri derivanti dagli impegni che gravano sulle annualità successive al 2013 saranno da imputare al successivo periodo di programmazione delle misure di Sviluppo Rurale.

L’ultima domanda in posizione utile in graduatoria rispetto alle risorse disponibili potrà essere ammessa ad aiuto per l’intero ammontare dell’aiuto dichiarato ammissibile.

Rispetto alle risorse definite nel presente bando territoriale, la Provincia ha facoltà di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario dei P.R.I.P. o al sopravvenuto certificato riscontro di economie entro e non oltre il 15 aprile 2011.

6.1 Riserve finanziarie

Il finanziamento delle domande collocate in graduatoria sarà garantito prioritariamente alle domande che ricadono nelle riserve finanziarie, mentre le risorse libere assicureranno lo scorrimento della graduatoria secondo l’ordinamento in essa definito fino alla concorrenza di tali

risorse. Qualora il fabbisogno delle domande a valere sulle riserve non esaurisca le somme ad esse destinate, le risorse residuanti potranno essere utilizzate come risorse libere.

Le riserve sono calcolate come percentuale delle risorse finanziarie disponibili per la definizione della graduatoria del presente avviso e sono di seguito riportate:

AZIONI MISURA 214	Riserve finanziarie	
	Euro	%
2 – Produzione biologica	535.795,20	40
5 – Agrobiodiversità - tutela razze autoctone	200.923,20	15
9 – Conservazione spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario	66.974,40	5
Totale riserve finanziarie	803.692,80	60
Totale risorse libere	535.795,20	40
Totale risorse	1.339.488,00	100

7. Entità degli aiuti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l’Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All’interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazioni si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell’aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200 €/UBA

Per una più dettagliata individuazione dell’entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

La maggiorazione degli importi introdotta nel P.S.R. 2007-2013 per determinate Azioni della Misura 214 (Azioni 1, 2, 8 e 9) nelle superfici ricadenti nelle aree Rete Natura 2000, è applicabile unicamente alle domande di pagamento per le quali l’originaria domanda di aiuto sia stata presentata in momenti successivi all’introduzione della stessa maggiorazione.

In annualità successive a quella di assunzione dell’impegno la corresponsione dei sostegni farà riferimento all’entità dei pagamenti dovuta in base alle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto e della decisione individuale di concessione del sostegno.

8. Presentazione delle domande

Le “domande di aiuto” per la Misura 214 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA. Le modalità procedurali e la modulistica predisposta ed approvata da AGREA sono consultabili sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Per il presente bando con impegni decorrenti dall’annualità 2011, le “domande di aiuto” non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni. I beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano culturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla

superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 (si assumono pertanto i medesimi termini di presentazione delle domande di cui al successivo *paragrafo 15 "Domanda di pagamento"*).

L'accoglimento di "domande di aiuto" oltre la scadenza fissata non è ammessa.

Con riguardo alle sole "domande di pagamento" si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter le accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato ai fini delle graduatorie che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato ai fini delle graduatorie. Tale tetto di spesa (per le azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni culturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell'aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto, salvo i casi specificamente contemplati dal PSR e dai documenti attuativi regionali.

Le "domande di aiuto" per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/1992 e Reg. CE 1257/1999).

Si ammettono quali uniche eccezioni la presentazione di domande di nuovi impegni per Azioni 3 o 4 in particelle già impegnate per l'Azione 1 e la presentazione di domande per la sola Azione 3 in particelle già impegnate per l'Azione 2. In entrambi i casi devono ricorrere le seguenti condizioni:

- le Azioni 3 o 4 sono singolarmente attivabili;
- le Azioni 1 o 2 sono al momento attivate singolarmente non in abbinamento con le Azioni 3 o 4.

Un ultimo caso particolare riguarda superfici oggetto di impegni in scadenza nell'anno solare 2011 la cui relativa "ultima" domanda di pagamento sia stata presentata con riferimento alla campagna di raccolta delle domande del 2010. Per tali superfici si ritiene di poter ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la decorrenza dei termini dal 1 gennaio 2011. Relativamente a dette domande, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.

Per le sole Azioni 1 e 2, unicamente in relazione all'attivazione di specifici bandi provinciali di assunzione di nuovi impegni, le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati).

Domande concernenti estensione o trasferimento/sostituzione degli impegni potranno essere accolte unicamente nei casi previsti dal presente Programma, nel limite di quanto disposto dall'art. 45 del Reg. (CE) 1975/2006.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti “pagamenti agroambientali” siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell’impegno.

Non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

8.1 Modalità di compilazione delle domande

Coloro che intendono accedere agli aiuti previsti dalla Misura 214 ai sensi del presente Bando, dovranno presentare domanda di aiuto secondo le modalità definite dall’Organismo Pagatore Regionale (AGREA).

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito internet di AGREA.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l’iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

8.2 Modalità di presentazione delle domande

1) Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA: la domanda è compilata da un CAA convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L’incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d’identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti della scadenza indicata al punto 8.3 la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d’accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del bando, all’Ente territoriale competente.

2) Presentazione semi – elettronica con protocollazione presso l’ente competente: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all’ente territoriale competente, che

apportrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alla scadenza indicata al punto 8.3 la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall'ente territoriale competente. L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

Gli **Enti territoriali competenti** per la presentazione della **stampa cartacea della domanda** sono, sia nel caso di **presentazione elettronica** di cui al precedente punto 1), sia nel caso di presentazione **semi-elettronica**, di cui al predetto punto 2):

- **Provincia di Rimini**, Via Dario Campana n. 64, Rimini
- **Unione dei Comuni della Valle del Marecchia**, Via Roma 21/G, Torriana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

8.3 Scadenza di presentazione delle domande

Le domande di aiuto potranno essere presentate a partire dal 29 ottobre 2010 e comunque **entro il 15 dicembre 2010.**

9. Istruttoria

9.1 Competenza

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è unica, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande ed al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):
 - Azioni 1 e/o Azione 2;
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di “parti” di una singola “domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno all’ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

9.2 Responsabilità del procedimento

I procedimenti di istruttoria, di definizione della graduatoria, di accertamento delle autocertificazioni e di proposta di liquidazione, di competenza della Provincia di Rimini, sono a carico del Servizio Agricoltura e Tutela faunistica, Via D. Campana 64, Rimini presso i cui uffici è possibile l’accesso agli atti. Responsabile del procedimento è il funzionario del Servizio Agricoltura e Tutela faunistica annualmente individuato con apposito provvedimento Dirigenziale. La specificazione del responsabile del procedimento amministrativo è oggetto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che l’Amministrazione trasmette al titolare della domanda di aiuto, ai sensi della normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi.

9.3 Selezione delle domande di aiuto per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali

Il meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell’Asse 2 è definito in riferimento ai contenuti dei seguenti documenti:

- P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell’Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- Programma Operativo dell’Asse 2.

La selezione e l’ordinamento in graduatoria delle domande presentate ai fini dell’accesso agli interventi previsti dalle Misure/Azioni dell’Asse 2 si basano su *criteri di tipo territoriale, di tipo tecnico e di tipo soggettivo*, così come definiti dal P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

9.3.1 Criteri territoriali

Il PSR individua nei criteri territoriali il principale elemento di selezione; la priorità assegnata al criterio territoriale riguarda le superfici ricadenti in area preferenziale.

I criteri territoriali sono suddivisi in valenza regionale definiti nel PSR e in valenza provinciale definiti nel PRIP.

- Priorità territoriali di valenza regionale “Aree di tipo A”

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell’Asse 2, ovvero:

- aree della **Direttiva Nitrati** definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE
- aree della **Rete Natura 2000** definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Per le azioni 5 e 6 vi è un’ulteriore preferenzialità regionale che riguarda *le zone di origine* delle singole razze animali o varietà locali minacciate d’estinzione.

- Priorità territoriali di valenza provinciale “Aree di tipo B”

Le aree di tipo B sono di priorità subordinata rispetto a quella delle aree di tipo A, pertanto ad esse non è mai assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Il PSR associa ad ogni Azione specifiche aree preferenziali. Il PRIP ha definito l’ordine di priorità, coerentemente con le strategie locali, differenziato per azione, tra le aree di valenza provinciale indicate nel PSR e suddivise per gruppo di tutela quali:

Prevalente tutela idrologica	<ul style="list-style-type: none"> - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 del PTPR) - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR) - Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica - Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque) - Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate ai sensi dell'art. 44, lett. a) delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Prevalente tutela naturalistica	<ul style="list-style-type: none"> - Parchi nazionali e regionali e riserve naturali ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005 - Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) - Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia - Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
Prevalente tutela paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> - Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.)
Prevalente tutela del suolo	<ul style="list-style-type: none"> - Aree a rischio di erosione molto basso o tollerabile - Aree a rischio di erosione non tollerabile o rischio franosità della carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell'Allegato I del PSR 2007-2013 così come individuate nella del. di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 1393/10;

- Aree preferenziali di valenza locale "Aree di tipo C"

Il PRIP prevede che la Misura venga applicata prioritariamente *nel territorio provinciale montano*, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

- Pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A, di tipo B e di Tipo C a seconda delle azioni sottoscritte

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Nel presente bando, i livelli di priorità sono così raggruppati e differenziati per i rispettivi pesi:

AREE	Peso						
	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azioni 5, 6	Azione 8	Azioni 9, 10
Aree preferenziali di valenza regionale							
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (Dir. n. 79/409/CEE e Dir. n. 92/43/CEE)	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280
Zone vulnerabili ai nitrati (Dir. n. 91/676/CEE)	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280
Zone di origine razze – Az. 5	-	-	-	-	1300	-	-

Zone di origine varietà Az. 6	-	-	-	-	1300	-	-
Tutela idrologica							
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R. - art. 5.4 nta del P.T.C.P.)	160	160	160	-	-	160	160
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	160	160	160	-	-	160	160
Zone di Rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque - art. 3.7 nta del P.T.C.P.)	160	160	160	-	-	160	160
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 PTA, PTCP) (artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 nta del P.T.C.P.)	160	160	160	-	-	160	160
Tutela naturalistica							
Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R - art. 5.2 nta del P.T.C.P.)	-	-	-	-	-	16	16
Zone faunistiche - OASI, AFV, CPF	16	16	-	-	-	16	16
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	-	16	-	-	-	16	16
Riserva Naturale Orientata di Onferno	16	16	-	-	-	16	16
Tutela paesaggistica							
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R. - art. 5.3 nta del P.T.C.P.)	-	-	-	-	-	8	8
Tutela del suolo							
Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità	-	-	80	-	-	80	-
Rischio erosione molto basso o tollerabile	-	-	4	-	-	4	-
Aree preferenziali di valenza locale							
Zone Dir. CEE 268/75, art. 3 par. 3	2	2	2	2	2	2	2

9.3.2 Priorità tecniche

Con riferimento al paragrafo 5.3.2.4. del PSR, delle Schede Tecniche Applicative di azioni della Misura 214 e a quanto disposto dal PRIP, si stabilisce il seguente ordine decrescente di priorità fra le azioni:

- Azione 9 *Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*
- Azione 10 *Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali*
- Azione 6 *Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione*
- Azione 5 *Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono*
- Azione 8 *Regime sodivo e praticoltura estensiva*
- Azione 2 *Produzione biologica – Introduzione*
- Azione 2 *Produzione biologica - Mantenimento*
- Azione 1 *Produzione integrata- Introduzione*
- Azione 1 *Produzione integrata- Mantenimento*
- Azione 3 *Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque*
- Azione 4 *Incremento della sostanza organica*

9.3.3. Priorità Soggettive

A - Priorità Soggettive con valenza ambientale

Il precedente ordine di priorità tecniche viene ulteriormente dettagliato considerando, per le diverse azioni, le seguenti priorità soggettive di valenza ambientale definite dal PSR (*valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico*) e dal PRIP (*Aziende con ordinamento colturale prevalentemente intensivo e aziende zootecniche*).

Azioni 9, 10, 8, 6, 5, 3, e 4:

- Imprese certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91: il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto.

Azioni 2 e 1:

- Aziende a prevalente indirizzo intensivo (colture orticole, frutti-viticole e sementiere complessivamente su almeno il 50% della Superficie Oggetto di Aiuto) e/o zootecnico (aziende zootecniche con consistenza maggiore a 6 UBA e non meno di 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera aziendale al momento di presentazione della domanda).

Nel presente bando non si attuano gli Accordi agro-ambientali Locali; pertanto non vengono previste priorità per le domande di soggetti che hanno sottoscritto tali accordi.

B - Altre Priorità Soggettive

Sono individuati i seguenti criteri di priorità soggettivi stabiliti in base a caratteristiche aziendali strutturali derivanti dal PSR (*Incentivazione dei Giovani Imprenditori, Promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM*) e dal PRIP.

Per il possesso dei requisiti riferiti alle priorità soggettive, si fa riferimento al momento di presentazione della domanda.

Priorità	Punteggio	Criteri di valutazione
----------	-----------	------------------------

Giovani imprenditori	10 punti	Lo status di azienda condotta da giovane viene riconosciuto quanto il conduttore possiede i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali. Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Domande presentate da beneficiari donne	5 punti	Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Possesso requisiti previsti per IAP	5 punti	Domande presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 99/04: <ul style="list-style-type: none"> - capacità professionale (ai sensi della Mis. 121 del PSR); - redditi da attività agricola maggiori del 50% del totale dei redditi da lavoro; - tempo dedicato all'attività agricola maggiore del 50% del totale. Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci.
Aziende che attuano la "filiera corta"	5 punti	Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso. <u>Allegare alla domanda di aiuto copia conforme della comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001</u>
Adesione a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, QC	3 punti	Imprese beneficiarie che ottengono produzioni agricole certificate.
Fattoria Didattica	2 punti	Aziende accreditate dalla Provincia di Rimini come Fattoria Didattica
Fattorie Aperte	1 punto	Aziende iscritte agli appositi elenchi dell'ultima edizione dell'iniziativa
Aziende associate al consorzio Strada dei vini e sapori "Colli di Rimini"	1 punto	
Integrazione con altri assi/azioni del PSR	1 punto	Aziende che posseggono almeno 2 domande presentate ai sensi di altre Misure/Azioni del PSR

Allevamenti con bovini di razza romagnola	1 punto	Aziende zootecniche che possiedono allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA
Allevamenti con bovini da latte alimentare che attuano la vendita diretta (distributori automatici)	1 punto	Aziende zootecniche che commercializzano il proprio latte bovino mediante distributori automatici
Produzioni di qualità regolamentata NO OGM, limitatamente alla zootecnia	3 punti	Aziende che ottengono produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"
Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale	3 punti	Aziende che posseggono impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche ed eoliche. Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni: - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt

9.4 Modalità di definizione della graduatoria

Nel caso in cui i fabbisogni finanziari delle domande ritenute ammissibili siano inferiori alle disponibilità finanziarie riportate nel bando, l'Amministrazione Provinciale di Rimini approverà un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione.

Se invece le risorse assegnate all'Amministrazione Provinciale di Rimini non saranno sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria competenza, successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, si procederà all'applicazione dei criteri territoriali, tecnici e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

La procedura di selezione si effettuerà per "azioni"; si assegnerà, infatti, a ciascuna azione di cui è composta la domanda il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel presente bando territoriale.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali per ciascuna Azione
- b) applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici per Azione
- c) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale (Tipo A) per ciascuna Azione
- d) applicazione delle altre priorità soggettive (Tipo B)

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Azione. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa

all'interno della stessa area preferenziale (le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono escluse dalla delimitazione).

Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti per ciascuna area preferenziale.

Con riferimento specifico all'applicazione dei criteri territoriali per l'Azione 5 della Misura 214, si stabilisce che la superficie da sottoporre al calcolo del punteggio sia la Superficie Agricola Totale condotta dall'azienda, così come risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda.

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascun richiedente di Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero (il dato normalizzato sarà arrotondato per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,5, per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite), determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri soggettivi con valenza ambientale (Tipo A) e, in presenza di ex-equo, si applicano gli altri criteri soggettivi (Tipo B).

Il procedimento sopra descritto può essere schematizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un'apposita matrice che consente l'integrazione di tutte le Azioni considerate in un'unica graduatoria.

Ciascuna colonna della matrice contiene, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato ad una determinata Azione per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base:

- al numero di criteri di tipo tecnico: 9 azioni che, considerate le diverse modalità previste per le azioni 1 e 2, determinano 11 colonne;
- al numero di priorità soggettive con valenza ambientale che caratterizzano la medesima priorità tecnica; ogni colonna, che individua una priorità tecnica, potrà essere pertanto riprodotta in base al numero di priorità soggettive con valenza ambientale: le 7 colonne relative alle azioni 9, 10, 8, 6, 5, 3 e 4 raddoppiano in funzione del possesso della certificazione biologica e le 4 colonne relative alle azioni 1 e 2 raddoppiano in considerazione dell'ordinamento produttivo intensivo/zootecnico o estensivo.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna Azione e, all'interno dell'Azione stessa, in relazione alla priorità soggettiva con valenza ambientale.

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità di tipo tecnico (Azioni) riconosciuto a livello locale;

- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi (di Tipo A e di Tipo B).

Nel caso persistesse la parità anche dopo l'applicazione dei criteri sopra descritti, prevarrà la domanda sottoscritta dal beneficiario più giovane.

La graduatoria finale sarà articolata per "azioni"; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Il finanziamento delle domande collocate in graduatoria sarà garantito prioritariamente alle domande che ricadono nelle riserve finanziarie, mentre le risorse libere assicureranno lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordinamento in essa definito fino alla concorrenza di tali risorse. Qualora il fabbisogno delle domande a valere sulle riserve non esaurisca le somme ad esse destinate, le risorse residuanti potranno essere utilizzate come risorse libere.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili. Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell'Amministrazione "titolare" di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

10. Cumulabilità degli aiuti e modulazioni

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 dell'art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata +zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212.

11. Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni

11.1 Misura 214 e OCM ortofrutta

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/07 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell'Asse 2 e l'OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Per le colture di cui sopra l'OP/AOP interviene nel settore ambientale esclusivamente attraverso gli aiuti previsti per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/07.

Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l'Azione 1 "Produzione integrata", nel caso che il programma operativo in questione preveda tale azione.

Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il PSR interviene per il finanziamento della Azione 1 "Produzione integrata" per tutti tipi di colture.

Per tutte le altre tipologie di azioni, compresa l'agricoltura biologica, interviene esclusivamente il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici regionali interessate da tali azioni,

è esclusa la possibilità di pagamenti nell'ambito della Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/07.

Si precisa che la Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg. (CE) 1234/07 non prevede altre azioni che si sovrappongono con gli impegni previsti dalle Misure agroambientali del PSR.

- Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM

Le domande di aiuto a valere sulla Misura 214, riguardanti superfici oggetto delle colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 allegato 1 – parte IX, possono essere accolte unicamente qualora il beneficiario

- non sia socio di O.P./A.O.P.,
ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,
- nel caso in cui non sia attivata l'analoga azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

L'agricoltore che presenta una domanda di aiuto a valere sulle Azioni della Misura 214 si impegna per l'intero periodo di durata delle obbligazioni agro-ambientali richieste a non richiedere/percepire pagamenti per le medesime superfici nell'ambito della Disciplina Ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP.

Sulle superfici che non possono essere oggetto di aiuto in relazione a quanto disposto dalla demarcazione prevista dal P.S.R. tra gli impegni della Azione 1 "Produzione Integrata" e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP - Reg. (CE) 1234/2007, oltre alle norme sulla condizionalità ed ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, si devono rispettare obbligatoriamente le norme di registrazione degli impieghi dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto.

11.2 Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati.

Per il presente Bando con decorrenza di impegno 1 gennaio 2011:

- per la Romagnola razza pura i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza;
- per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 – Azione 5 nella medesima annualità di competenza

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato articolo 68, non potranno in alcun modo essere conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all'Azione 5 della Misura 214.

12. Approvazione della graduatoria, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti

L'Amministrazione Provinciale di Rimini provvederà ad approvare una graduatoria applicando i criteri indicati al punto 9.4 "Modalità di definizione della graduatoria", e considerando quanto dichiarato in domanda e nell'Allegato A) al presente bando. Sulla base dei dati esposti (che saranno soggetti a controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni) verrà assegnato un punteggio alle domande.

Questa Amministrazione adotterà con Atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese la graduatoria/elenco delle domande ammesse entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle stampe cartacee delle domande. Eventuali proroghe, che potranno essere concesse con atto dirigenziale, sono condizionate da specifiche esigenze operative segnalate da AGREA. L'Amministrazione Provinciale comunicherà ai richiedenti le risultanze dei processi selettivi e delle istruttorie nei modi e nei termini definiti da AGREA. Tale comunicazione non costituisce diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all'esito favorevole dell'istruttoria e degli accertamenti dell'autocertificazione. Come indicato nel *paragrafo 6 "Dotazione finanziaria"*, le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1975/2006 e dal DM 20/3/2008 - potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande.

I richiedenti per i quali è accolta specifica "domanda di aiuto" per pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

13. Impegni che il beneficiario è tenuto ad assumere

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013.

13.1 Condizionalità

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Connessione tra i diversi impegni o tra le diverse Azioni

14.1 Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"

Sono oggetto dell'Azione 9:

1. obbligatoriamente le superfici oggetto degli investimenti non produttivi di cui all'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.). Tale obbligo sussiste anche

qualora ricorrano, a seguito dell'applicazione del regime di controllo previsto dal Reg. (CE) n. 1975/2006, mancati riconoscimenti, totali o parziali, dei sostegni finanziari dell'Azione 3 della Misura 216, sempreché sussistano tutti i requisiti richiesti per l'adesione all'azione 9 della Misura 214;

2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall'Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Si precisa che l'Azione può interessare contemporaneamente le superfici di cui ai precedenti punti 1. e 2. per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che, per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall'annualità successiva a quella di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3.

E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216.

15. Domanda di pagamento

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta "domanda di pagamento" nei modi e nei termini stabiliti.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/09 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Sarà cura di AGREA di dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito

<http://www.ermesagricoltura.it/>

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

16. Identificazione delle superfici e delle U.B.A.

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama anch'esso il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

17. Controlli e sanzioni

17.1 Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato - nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007- 2013;

- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

17.2 Perdita dei requisiti e inadempimenti

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il "recupero degli importi indebitamente percepiti" (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 che rimanda all'applicazione dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

a. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali .

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

b. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di "difformità" di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/2006.

c. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative". Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006.

18. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003 ovvero, in alternativa:
- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 se non avviene il subentro "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

19. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato regolamento (CE) n. 1698/2005
- Reg. (CE) n. 1975/06 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007
- Delibera di G.R. n. 168 dell'11 febbraio 2008 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
- Delibera di G.R. n. 363 del 17 marzo 2008 che approva le prescrizioni che integrano e correggono il Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla delibera di G.R. n. 168/08
- Delibera di G.R. n. 424 del 31/03/08 che modifica la Delibera di G.R. n. 363/08 e che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR
- Delibera di G.R. n. 281 del 13/03/09 che introduce modifiche ai "Programmi operativi" di cui alla Delibera di G.R. n. 168/08 e alla Delibera di G.R. n. 363/08
- Delibera di G.R. n. 196 del 08/02/10 che introduce modifiche ai "Programmi operativi" di cui alla Delibera di G.R. n. 168/08 e successive modificazioni
- Delibera di G.R. n. 332 del 08/02/10 "Assegnazione agli Enti territoriali della riserva di premialità" recepita con Delibera di Giunta Provinciale n. 16121 del 23/02/10
- Delibera di G.R. n. 1393 del 20/09/10 che introduce modifiche e integrazioni ai programmi operativi dell'asse 2 e delle misure di cui alla d.g.r. 168/08 e agli allegati della d.g.r. 363/08 per l'attivazione dei bandi provinciali 2011 e. approva le schede tecniche attuative per i nuovi impegni della misura 214 decorrenti dal 2011
- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 4355/08 – Procedura operativa presentazione domande e successivi integrazioni e aggiornamenti
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- Decreto Ministeriale 1205/08 relativo a Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/e del Reg. (CE) 1698/05

- Delibera di G.R. n. 1006/08 relativa all'individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/06 e al DM MIPAAF 1205/08
- Legge 3 agosto 2009, n. 117 relativa al distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna;
- Legge regionale n. 17 del 04/11/2009 riguardante le misure per l'attuazione della citata legge 3 agosto 2009, n. 117;
- Delibera di G.R. n. 213 dell' 8 febbraio 2010 che approva lo schema d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117;
- Legge regionale n. 5 del 12/02/2010, art. 4, che ratifica l'intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge n. 117 del 3 agosto 2009;
- Delibera di G.R. n. 1477 del 7 ottobre 2010 che ridefinisce la tempistica di attivazione dei bandi delle misure dell'asse 2, quantifica le risorse libere a livello territoriale per la misura 214 e l'azione 3 della misura 216 e definisce le riserve finanziarie territoriali;
- Determinazione del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna n. 11539 del 19/10/2010 che fissa i termini per la presentazione delle domande di aiuto riferite ai bandi territoriali 2010.

Per quanto non previsto, si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

20. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti previsti dal procedimento conseguente all'istanza. I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.

Allegato A)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47
DEL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov. _____
il ___/___/___ residente a _____ prov. _____ in via _____
in qualità di (*titolare, legale rappresentante, ecc.*) _____ dell'Impresa Agricola _____
_____ con sede in _____ prov. _____
in via _____ CUA: _____;

avendo presentato in data ___/___/___ con protocollo AGREA n° _____ del ___/___/___
domanda di contributo per l'accesso alla Misura 214 - "Pagamenti agroambientali" /Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Asse 2 (Reg.CE 1698/05 Titolo IV, Capo I, Sez. 2, Art. 36 lett. a) punto iv) - Sottosezione I Art. 39;

ai fini della attribuzione dei punteggi previsti dal Programma Operativo di Misura e dal Bando pubblico provinciale, per l'accesso alla suddetta Misura, della Provincia di Rimini; perfettamente consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di false attestazione e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è certificata biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 dal seguente Ente certificatore _____ <i>Il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto</i>	SI	NO
Che la domanda, ai fini della selezione, deve essere considerata come "nuova introduzione", in base ai requisiti definiti nelle specifiche schede tecniche attuative (<i>solo per Azioni 1 e 2</i>)	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ha prevalente indirizzo produttivo intensivo <i>Colture orticole, frutti-viticole e sementiere complessivamente su almeno il 50% della Superficie Oggetto di impegno) e/o zootecnico (aziende zootecniche con consistenza maggiore a 6 UBA e non meno di 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera aziendale</i>	SI	NO
Di essere in possesso del requisito di Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci</i>	SI	NO
Di possedere il requisito di giovane imprenditore: - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali; <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO
Di essere un'imprenditrice donna <i>Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO

Di attuare nella propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, la seguente "filiera corta" _____ (specificare quale) Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuati, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso <u>Allegare alla domanda di aiuto copia conforme della comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001</u>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP e/o IGP e/o DOC e/o DOCG e/o QC	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Aperte <i>L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Didattiche <i>L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini	SI	NO
Di aderire con la propria azienda ad almeno altre 2 misure/azioni del P.S.R.: Misura/Azione _____ N° domanda _____; Misura/Azione _____ N° domanda _____;	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, attua la vendita diretta del proprio latte bovino mediante distributori automatici	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ottiene produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free" rilasciato da _____	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche <i>Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni:</i> - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt	SI	NO

Data ____/____/____

FIRMA

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

(Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità)